

# Famiglie giuridiche

- Si sono proposte molteplici classificazioni delle famiglie giuridiche, imperniate su differenti **criteri** di classificazione per raggruppare differenti sistemi giuridici in un numero relativamente piccolo di gruppi (famiglie giuridiche).
- Come si vede, la creazione di raggruppamenti e famiglie risponde al bisogno teorico di classificare – che non è altro che una delle finalità cui tende la medesima ricerca comparatistica.

# Esmein

- **Esmein (1900)**: classificazione basata sulla **legislazione** e sui **costumi giuridici** di popoli differenti. **Criterio è l'originalità** di un ordinamento, della sua formazione storica, della sua struttura generale e essenziale.

ROMANISTICO,  
GERMANISTICO,  
ANGLOSASSONE,  
SLAVO,  
ISLAMICO.

# Henri Lévi-Ullmann

- Circa vent'anni dopo, **Henri Lévi-Ullmann (1922)**, basando la sua classificazione sul diverso valore delle fonti del diritto all'interno dell'ordinamento, distingueva un gruppo continentale, un gruppo dei paesi anglofoni e un gruppo dei paesi islamici.
- **Lévi-Ullman (1922)**: criterio su cui si basa la classificazione è dunque la **differente importanza delle fonti**.

CONTINENTALI,

ANGLOFONI,

ISLAMICI.

# Georges Sauser-Hall

- Un approccio antropologico, invece, si rinviene nel tentativo operato all'inizio del 1900 di **Georges Sauser-Hall** di distinguere gli ordinamenti giuridici sulla base della **razza umana**.
- Ci sia ancora all'assunto che l'evoluzione giuridica di un ordinamento presenta peculiarità proprie in relazione alle caratteristiche culturali di ciascuna razza. Distingueva quindi una famiglia giuridica indo-europea, una semitica, una mongola e una dei popoli ancora primitivi. All'interno della prima famiglia, egli proponeva ulteriori sottogruppi: **induista, iraniano, celtico, greco-latino, germanico, anglosassone e lettone-slavo**.

# Arminjon/Nolde/Wolf

- **Arminjon, Nolde, Wolff** (1950-1952). I criteri sono i caratteri intrinseci degli ordinamenti giuridici. Secondo questa prospettiva devono essere tralasciati fattori non direttamente qualificabili come giuridici, quali la razza o la geografia, e si deve guardare ai tratti propri di ciascun ordinamento che si evincono da uno studio condotto con gli strumenti propri delle scienze giuridiche.

FRANCESE,

GERMANICO,

SCANDINAVO,

INGLESE,

RUSSO,

ISLAMICO,

INDUISTA.

# David

- **David (1950-2002) usa due criteri:** 1) **ideologico**: tiene conto del fattore religioso, filosofico sotteso a ciascun ordinamento; 2) **tecnico-giuridico**: è secondario, poiché è plasmato dal criterio ideologico.
- Secondo la sua opinione il fattore tecnico-giuridico incide solo marginalmente sulla classificazione; ben più ampio significato assumono elementi quale la **visione filosofica dominante** o la **concezione di giustizia** radicata in quell'ordinamento. Sulla base di questo ordine di idee, David distingue in un primo tempo cinque famiglie giuridiche. In un primo tempo David origina la seguente classificazione:

DIRITTI OCCIDENTALI,  
DIRITTI SOVIETICI,  
DIRITTO MUSULMANO,  
DIRITTO INDUISTA  
DIRITTO CINESE.

Successivamente restringe le classi a quattro: la famiglia romano-germanica, la famiglia di *common law*, la famiglia dei paesi socialisti e raggruppa sotto l'etichetta «altri sistemi» gli ordinamenti di diritto musulmano, di diritto induista, di diritto dell'Estremo Oriente nonché quelli in via di sviluppo del continente africano.

# Zweigert/Kötz

- **Zweigert, Kötz** (1984) affermano la necessità di relativizzare ogni classificazione in famiglie giuridiche, svuotandole di pretese assolutistiche e assiologiche
- **relatività per materie:** la validità delle classificazioni, dei raggruppamenti in famiglie, non può che essere riferita alle diverse branche del diritto. Per cui se si guarda al diritto privato di un dato ordinamento, esso può essere inserito in una data famiglia giuridica, mentre se la prospettiva si riferisce al diritto costituzionale, la collocazione classificatoria potrebbe essere diversa. ;
- **relatività temporale:** Il principio della relatività temporale, per parte sua, implica la necessità di considerare il contesto storico; per cui un certo ordinamento potrebbe mutare la sua collocazione da questa a quella famiglia in relazione al tempo e alle circostanze storiche che lo attraversano. In altri termini ROMANISTICA,

GERMANICA,  
SCANDINAVA,  
*COMMON LAW*;  
SOCIALISTA,  
ESTREMO ORIENTE;  
ISLAMICA;  
INDÙ.

# Mattei/Monateri

- **Mattei e Monateri** (1997) prescindono da queste classificazioni e adottano come criterio quello della **prevalenza**.
- 1) **la famiglia a egemonia del diritto** (*rule of professional law*) è tipica della tradizione giuridica occidentale. Netta distinzione tra diritto e politica; separazione tra sfera religiosa e giuridica;
- 2) **la famiglia a egemonia della politica** (*rule of political law*) comprende ordinamenti in evoluzione o transizione. Non si dà una piena separazione tra politica e diritto, poiché il secondo serve a realizzare le finalità del primo;
- 3) **la famiglia a egemonia della tradizione** (*rule of traditional law*) è quella di ordinamenti in cui lo strato giuridico è dominato o fortemente condizionato da fattori religiosi o etico-filosofici, così da non assicurare una separazione tra sfera giuridica e tradizione religiosa o filosofica.



# conclusioni

- È evidente che alcune delle famiglie giuridiche (quella socialista) siano venute meno; che altre siano sempre più recessive (diritto indù, dell'estremo oriente) in forza della contaminazione con altre famiglie. Ciò ha indotto a ritenere che siano rimaste solo tre grandi famiglie: la *civil law*, la *common law* e il diritto musulmano.
- Noi, nonostante ciò, tenteremo di mettere in evidenza i caratteri anche delle altre famiglie giuridiche.